

Statuto dell'Associazione Culturale "Felice Mastroianni"

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1.1) E' costituita con atto privato l'Associazione Culturale "Felice Mastroianni" con sede legale in Lamezia Terme (CZ) di seguito denominata Associazione.

1.2) L'Associazione si riserva la facoltà di modificare liberamente l'ubicazione della sede sociale, secondo le esigenze operative ed organizzative.

ART. 2 – FINALITA'

2.1) L'Associazione è costituita su base volontaria di natura privatistica senza scopo di lucro ma con rilevanza pubblica e finalità di promozione culturale.

2.2) L'Associazione persegue le seguenti finalità :

a) diffondere la cultura letteraria;

b) ampliare la conoscenza della cultura letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;

c) allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo letterario affinché sappiano trasmettere l'amore per questo genere artistico come un bene per la persona ed un valore sociale;

d) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

ART. 3 – COMPITI ED OBIETTIVI

L'Associazione per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2, autonomamente

e/o in collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni, ecc. si propone di :

- a) curare il riordino e la pubblicazione di tutte le opere del poeta Felice Mastroianni;
- b) costituire il centro di documentazione individuando, acquisendo e catalogando testi, manoscritti, pubblicazioni, materiale fotografico, filmico e di ogni altro materiale sugli studi e le ricerche del poeta;
- c) promuovere studi e ricerche sulla produzione poetica e letteraria anche di altri autori calabresi, attuando iniziative, anche multimediali, per la loro diffusione;
- d) instaurare organici rapporti di collaborazione con le istituzioni scolastiche contribuendo ad ampliare l'offerta formativa;
- e) istituire borse di studio, permettendole le risorse finanziarie di cui potrà disporre.
- f) promuovere ed organizzare bandi letterari di poesia e narrativa, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, lezioni, incontri letterari;
- g) promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, giovani ed adulti;
- h) promuovere ed organizzare corsi di perfezionamento nel campo della letteratura;
- i) promuovere ed organizzare gruppi di studio e di ricerca;
- j) promuovere la pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

ART. 4 – ORGANI

4.1) Sono organi dell'Associazione :

a) L'Assemblea dei Soci

b) Il Consiglio Direttivo

c) Il Collegio dei Revisori dei Conti

d) Il Presidente

e) Il Vice Presidente

f) Il Segretario

g) Il Cassiere

h) Il Presidente del Collegio Sindacale

i) Il Presidente Onorario

4.2) Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 5 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

5.1) L'Assemblea dei Soci :

a) rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano i soci;

b) ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle proprie finalità;

c) è composta da tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa;

d) può riunirsi in seduta ordinaria e straordinaria;

e) è regolamentata dal Presidente, che ne stabilisce tempi e modalità di svolgimento;

f) ordinaria e/o straordinaria, è presieduta dal Presidente (*o in sua assenza dal Vice Presidente*), assistito dal Segretario; in caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge, temporaneamente, (*a maggioranza semplice*) tra i soci presenti un presidente ed un segretario;

g) può essere convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o

quando se ne ravvisi la necessità, a seguito di richiesta scritta, dalla maggioranza dei membri del Consiglio o da almeno 1/3 (un terzo) dei soci;

h) elegge il Presidente dell'Associazione, i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Presidente del Collegio tra i membri dello stesso Collegio, secondo le modalità previste dal successivo comma 5.5);

5.2) L'Assemblea ordinaria :

a) è convocata almeno due volte all'anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul Conto Consuntivo, sulla Relazione Illustrativa dell'anno precedente, sulla formazione del Bilancio Preventivo, del Programma di Attività dell'anno successivo(*l'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre*) e sulle proposte dei consiglieri o dei soci;

b) è convocata, entro il mese di novembre per l'approvazione del Bilancio Preventivo e del Programma di Attività, entro il mese di marzo per l'approvazione del Conto Consuntivo e della Relazione Illustrativa;

c) è convocata, per le elezioni delle cariche sociali, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato;

d) è convocata per l'approvazione di eventuali regolamenti interni;

e) è convocata, (*prevedendo una seconda convocazione in caso l'Assemblea non si costituisca validamente in prima convocazione*) con invito scritto consegnato a mano e/o a mezzo posta e/o e-mail e/o sms ed affisso nella sede dell'Associazione, almeno sette giorni prima della data fissata e contenete le indicazioni della sede, data, ora e ordine del giorno; le richieste avanzate dai consiglieri o dai soci, vanno iscritte nell'ordine del giorno della seduta successiva;

f) è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Trascorsa un'ora è valida, in seconda convocazione, da indirsi quando siano presenti almeno nove soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti;

5.3) L'Assemblea straordinaria :

a) si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto Sociale, sulla trasformazione o sullo scioglimento dell'Associazione;

b) è convocata, *(prevedendo una seconda convocazione in caso l'Assemblea non si costituisca validamente in prima convocazione)* con invito scritto consegnato a mano e/o a mezzo posta e/o e-mail e/o sms ed affisso nella sede dell'Associazione, almeno sette giorni prima della data fissata e contenente le indicazioni della sede, data, ora e ordine del giorno;

c) è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Trascorsa un'ora è valida, in seconda convocazione, da indirsi quando siano presenti almeno nove soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; salvo l'ipotesi di scioglimento, nel qual caso è valida in prima convocazione con la presenza di almeno i 4/5(quattro quinti) dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti; in seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei 2/3(due terzi) dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti;

5.4) Nell'Assemblea ogni socio esprime un voto soltanto, è consentita una sola delega per socio.

5.5) Per il rinnovo delle cariche sociali :

- a) possono essere candidati soltanto i soci che hanno diritto di voto; la richiesta di candidatura può essere avanzata per un solo organismo da eleggere.
- b) ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura almeno due giorni prima della convocazione dell'Assemblea e consegnarla al Presidente;
- c) ogni elettore può esprimere un numero di preferenze, per ogni organo, non superiore ai 2/3 dei seggi da assegnare così determinate : una preferenza per l'elezione del Presidente dell'Associazione e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, due preferenze per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti, tre preferenze per l'elezione del Consiglio Direttivo;
- d) l'Assemblea stabilisce tempi e modi delle elezioni, nomina tra i soci aventi diritto al voto e che abbiano dichiarato la propria rinuncia ad essere candidati, un seggio elettorale composto da un presidente e due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario;
- e) le votazioni si svolgono a scrutinio segreto;
- f) le schede riportanti indicazioni eccedenti sono considerate nulle, così come vanno annullate le schede che dovessero contenere evidenti segni di riconoscimento;
- g) risultano eletti (*a maggioranza semplice*) coloro che conseguono il maggior numero di preferenze; a parità di voti, è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione, quindi, il più anziano di età;
- h) risulta eletto Presidente dell'Associazione colui che alla prima o alla seconda votazione ottiene i 2/3(due terzi) dei voti dei presenti; nel caso in cui nessun candidato ottenga, nelle precedenti votazioni, un numero di voti sufficiente per essere eletto, si procede ad una terza votazione nella quale risulta eletto il

candidato che ottiene la metà più uno dei voti dei presenti. A parità di voti, è

eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione, quindi, il più anziano di età;

5.6) Delle riunioni assembleari dovrà essere redatta apposita delibera, approvata di volta in volta dall'Assemblea stessa e firmata dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.

ART. 6 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

6.1) Il Consiglio Direttivo:

a) è formato da un minimo di nove membri eletti a votazione segreta dall'Assemblea di cui almeno quattro da eleggersi tra i soci fondatori. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti;

b) resta in carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili;

c) nomina, da scegliersi fra i soci eletti, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere;

d) è possibile affidare, in caso di impedimento temporaneo, e per la durata di tale impedimento più incarichi ad un solo consigliere

e) è convocato, *(prevedendo una seconda convocazione in caso il Consiglio non si costituisca validamente in prima convocazione)* con invito scritto consegnato a mano e/o a mezzo posta e/o e-mail e/o sms ed affisso nella sede dell'Associazione, almeno sette giorni prima della data fissata e contenente le indicazioni della sede, data, ora e ordine del giorno; le richieste avanzate dai consiglieri, vanno iscritte nell'ordine del giorno della seduta successiva;

f) si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta da almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri;

f) è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà necessarie per il raggiungimento delle finalità sociali che non sono dalla legge o dal presente statuto riservate in modo tassativo all'Assemblea;

g) stabilisce le quote associative annuali da versare;

h) predispone i regolamenti interni per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari;

i) gestisce il patrimonio sociale, la formazione del Bilancio Preventivo con il relativo Programma di Attività, la stesura del Conto Consuntivo e della Relazione Illustrativa dell'attività svolta;

j) predispone, eventualmente, i regolamenti interni per l'organizzazione, il funzionamento e la gestione ordinaria;

k) può nominare un Comitato scientifico, composto da personalità note in campo culturale, con il compito di coadiuvare l'Associazione nell'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza.

6.2) Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto e su esplicito invito del Presidente, associazioni, enti, fondazioni, privati in genere, ecc. che siano interessati a particolari aspetti dell'attività dell'Associazione.

6.3) Per la validità delle deliberazioni occorre che intervenga, in prima convocazione, la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora il Consiglio si riunisce in seconda convocazione e delibera con la presenza di almeno cinque consiglieri. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

6.4) Nel Consiglio ogni membro può esprimere un voto soltanto, non sono consentite deleghe.

6.5) I consiglieri che risultano, senza giustificazione motivata, assenti a tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio, il quale provvede alla surrogazione dei medesimi.

6.6) In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più soci da utilizzare per la surrogazione e, qualora ne sia compromessa la funzionalità, potrà essere indetta una nuova assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio. Solamente nel caso che la vacanza dei componenti del Consiglio sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei membri, l'intero Consiglio sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro tre mesi dal verificarsi della vacanza, indire l'assemblea elettiva per le elezioni di un nuovo Consiglio.

6.7) Delle riunioni consiliari dovrà essere redatta apposita delibera, approvata di volta in volta dal Consiglio stesso e firmata dal Presidente e dal Segretario.

ART. 7 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DI CONTI

7.1) Il Collegio dei Revisori dei Conti :

a) è formato da tre membri eletti, fra i soci che non facciano parte del Consiglio direttivo, a votazione segreta dall'Assemblea. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti;

b) resta in carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili;

c) è convocato, *(prevedendo una seconda convocazione in caso il Collegio non si costituisca validamente in prima convocazione)* con invito scritto consegnato a mano e/o a mezzo posta e/o e-mail e/o sms ed affisso nella sede dell'Associazione, almeno sette giorni prima della data fissata e contenente le

indicazioni della sede, data, ora e ordine del giorno; le richieste avanzate dai

revisori, vanno iscritte nell'ordine del giorno della seduta successiva;

d) si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il

Presidente del Collegio o a seguito di richiesta scritta dei revisori;

e) ha il compito di esaminare, periodicamente, la contabilità sociale;

f) ha il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo Statuto e di

valutare eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra

l'Associazione e i soci;

g) può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo ed

esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti all'ordine del giorno;

7.2) I revisori che risultano, senza giustificazione motivata, assenti a tre sedute

consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Collegio il

quale provvede alla surrogazione dei medesimi.

7.3) In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i revisori mancanti saranno sostituiti

con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri

eletti. Se non vi sono più soci da utilizzare per la surrogazione e, qualora ne sia

compromessa la sua funzionalità, potrà essere indetta una nuova assemblea

elettiva per l'integrazione del Collegio. Solamente nel caso che la vacanza dei

componenti del Collegio sia contemporanea e riguardi la sua interezza, il Collegio

sarà considerato decaduto ed il Presidente dell'Associazione dovrà, entro tre mesi

dal verificarsi della vacanza, indire l'assemblea elettiva per le elezioni di un nuovo

Collegio.

7.4) Per la validità delle deliberazioni occorre che risulti presente, in prima

convocazione, la metà dei membri del Collegio e il voto favorevole della

maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora il Collegio si riunisce in seconda

convocazione e delibera qualunque sia il numero dei revisori. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente del Collegio.

7.5) Nel Collegio ogni revisore esprime un voto soltanto, non sono consentite deleghe.

7.6) Delle riunioni collegiali dovrà essere redatta apposita delibera, approvata di volta in volta dal Collegio stesso e firmata dal Presidente del Collegio.

ART. 8 – IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione :

- a) è eletto dall'Assemblea dei soci mediante votazione a scrutinio segreto;
- b) dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio;
- c) può essere riconfermato; in caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente; in caso di impedimento definitivo o di sue volontarie dimissioni motivate ed irrevocabili, accettate e ratificate dall'Assemblea dei soci, sarà dichiarato decaduto dal Consiglio che provvederà a convocare l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Presidente;
- d) ha la responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci;
- e) può, in caso d'urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione;
- f) il Presidente può nominare, eventualmente e se lo riterrà opportuno, un "segretario aggiuntivo" da scegliersi tra gli associati anche non facenti parte del Consiglio

ART. 9 – IL VICE PRESIDENTE, IL SEGRETARIO ED IL CASSIERE

9.1) Il Vice Presidente :

- a) è nominato (*a maggioranza semplice*) dal Consiglio ed è da scegliersi fra i soci eletti;
- b) dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio;
- c) può essere riconfermato; in caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito da un membro del Consiglio; in caso di impedimento definitivo sarà dichiarato decaduto dal Consiglio;
- d) sostituisce in caso di impedimento temporaneo il Presidente;

9.2) Il Segretario :

- a) è nominato (*a maggioranza semplice*) dal Consiglio ed è da scegliersi fra i soci eletti;
- b) dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio;
- c) può essere riconfermato; in caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito da un membro del Consiglio; in caso di impedimento definitivo sarà dichiarato decaduto dal Consiglio;
- d) assiste l'Assemblea ed il Consiglio, redige le delibere delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici;
- e) è responsabile, assieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulti la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali;

9.3) Il Cassiere :

- a) è nominato (*a maggioranza semplice*) dal Consiglio ed è da scegliersi fra i soci

eletti;

b) dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio;

c) può essere riconfermato; in caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito da un membro del Consiglio; in caso di impedimento definitivo sarà dichiarato decaduto dal Consiglio;

d) annota i movimenti contabili dell'Associazione;

e) è responsabile, insieme al Presidente ed al Segretario, della tenuta di idonea documentazione, dalla quale risulti la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali;

ART. 10 – IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente del Collegio Sindacale :

a) è eletto mediante votazione dell'Assemblea con votazione a scrutinio segreto tra i membri dello stesso Collegio;

b) dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Collegio;

c) può essere riconfermato; in caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal sindaco con maggiore anzianità di iscrizione; in caso di impedimento definitivo sarà dichiarato decaduto dal Presidente dell'Associazione che provvederà a convocare l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Presidente del Collegio;

d) ha la responsabilità ed il compito di vigilare e controllare in ogni e qualsiasi momento l'attività finanziaria dell'Associazione;

e) è responsabile, assieme al Presidente dell'Associazione, al Segretario ed al Cassiere, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché della regolare tenuta dei libri

sociali;

- f) può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio ed esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti all'ordine del giorno;

ART. 11 – IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario :

- a) può essere nominato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio, per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione;
- b) può ricoprire incarichi di rappresentanza e tenere eventuali contatti con associazioni, enti, ecc. affidatigli dal Consiglio;
- c) può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio ed esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti all'ordine del giorno;

ART. 12 – ATTIVITA' DEI SOCI

12.1) L'attività dell'Associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.

12.2) Nel caso in cui la qualità delle prestazioni richieda un livello non amatoriale, il Consiglio può affidare, con apposta delibera, a professionisti (*esterni e/o interni all'Associazione*) mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.

12.3) Il Consiglio in caso di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti, anche ricorrendo ai propri soci.

12.4) Il Consiglio può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dal socio o da persone che hanno operato per l'Associazione nell'ambito delle attività istituzionali.

ART. 13 – SOCI, DIRITTI E DOVERI

13.1) I soci si distinguono in :

a) Socio Ordinario

b) Socio Sostenitore

c) Socio Benemerito

d) Socio Onorario

13.2) Sono denominati Soci Ordinari, coloro che versano la quota associativa annua.

13.3) Sono denominati Soci Sostenitori, coloro che oltre alla quota ordinaria versano una quota suppletiva.

13.4) Sono denominati Soci Benemeriti, coloro che oltre alla quota ordinaria versano una quota straordinaria.

13.5) Sono denominati Soci Onorari, coloro che sono riconosciuti tali dal Consiglio per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione. Il riconoscimento è perpetuo; ogni socio onorario ha la facoltà di assistere senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea ed è esonerato dal pagamento della quota associativa.

13.6) All'Associazione possono iscriversi tutti coloro che per motivazioni varie sono interessati alle sue attività. L'ammissione di un nuovo socio potrà avvenire, dietro presentazione di apposita istanza di iscrizione, controfirmata da almeno due soci fondatori, ed al versamento della quota associativa. L'aspirante socio deve produrre contestualmente alla suddetta istanza autocertificazione di non aver subito condanne penali relative ai reati gravi (*previsti dagli articoli 416, 575, 578, 580, 591, 624, 628, 629, 630, 635, 640, 643, 644, 646, 648 del Codice Penale*). Nel caso che ciò sia avvenuto il socio viene dichiarato decaduto o non ammesso all'Associazione.

13.7) Il Consiglio, dopo la presentazione dell'istanza di iscrizione del socio, decide

l'ammissibilità del socio stesso.

13.8) Le quote associative sono decise annualmente dal Consiglio e sono intrasmissibili e non rivalutabili.

13.9) Tutti i soci hanno diritto di :

a) ricevere la tessera dell'Associazione;

b) frequentare i locali della sede sociale;

c) ricevere eventuali pubblicazioni dell'Associazione;

d) ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni organizzate dall'Associazione;

13.10) I soci risultanti iscritti nell'anno precedente ed in regola con il versamento della quota sociale, al momento dell'Assemblea hanno diritto di voto :

a) per eleggere gli organi direttivi;

b) essere eletti alle cariche direttive;

c) per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti;

d) per determinare lo scioglimento dell'Associazione;

13.11) I soci hanno il dovere di :

a) rispettare lo statuto ed i regolamenti;

b) versare nei termini stabiliti la quota associativa;

c) non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione;

13.12) La qualifica di socio si perde per dimissioni, morte, morosità o esclusione per indegnità a causa di attività o condotte incompatibili e/o pregiudizievoli nei confronti dell'Associazione.

ART. 14 – SANZIONI

14.1) Ai soci per violazione degli obblighi statutari e delle deliberazioni assunte

dagli organi sociali, possono essere comminate sanzioni che consistono in :

a) diffida per infrazioni lievi;

b) sospensione per azioni che possono recare un danno consistente all'Associazione. La sospensione può essere inflitta a titolo cautelativo nel periodo in cui è in corso l'accertamento dei fatti contestati; i destinatari della sanzione sono inibiti dall'esercizio dei diritti che loro competono fino ad un massimo di centoventi giorni;

c) radiazione per morosità; la sanzione è inflitta, trascorsi sei mesi, dall'inizio dell'anno sociale, in assenza del versamento della quota associativa;

d) espulsione in conseguenza di atti di straordinaria gravità, inclusi quelli previsti nel comma 6 dell'articolo 13;

14.2) Il Consiglio è tenuto ad assumere nei casi di morosità e/o indegnità, i relativi provvedimenti di espulsione con apposita delibera.

14.3) Gli addebiti devono essere contestati in forma scritta all'interessato, il quale ha diritto di chiedere un'audizione e di presentare documenti e testimonianze a difesa.

14.4) Avverso tali decisioni l'interessato, al quale va comunicato il provvedimento con avviso scritto consegnato a mezzo posta e/o e-mail, può proporre ricorso al Collegio dei Revisore dei Conti entro trenta giorni dal ricevimento della disposizione presentando controdeduzioni. In tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio.

14.5) Il Collegio a sua volta emetterà il proprio giudizio entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso. Tale giudizio sarà inappellabile ed immediatamente esecutivo.

14.6) Il socio decaduto perché moroso, per essere riammesso deve presentare una

nuova domanda con le stesse modalità previste per l'ammissione di un nuovo socio, oltre al pagamento della quota associativa arretrata.

14.7) I soci radiati per indegnità, non potranno essere riammessi all'Associazione. Il divieto cessa alla scadenza del quarto anno dall'allontanamento, se il soggetto interessato non ha reiterato nel predetto periodo i comportamenti che gli sono stati addebitati.

14.8) I soci decaduti per morosità riammessi all'Associazione non potranno essere candidati ed eletti alle cariche direttive. Il divieto cessa alla scadenza del secondo anno dalla riammissione.

14.9) I soci espulsi per indegnità riammessi all'Associazione non potranno essere candidati ed eletti alle cariche direttive. Il divieto cessa alla scadenza del terzo anno dalla riammissione.

ART. 15 – LIBRI E REGISTRI

15.1) L'Associazione deve istituire e tenere aggiornati in formato cartaceo e/o informatico i seguenti libri e registri :

a) Libro dei soci

b) Libro cassa

c) Libro inventario del patrimonio;

d) Registro delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci

e) Registro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

f) Registro delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti

g) Registro cronologico per il protocollo della corrispondenza; la corrispondenza in arrivo e copia di quella in partenza, dovrà essere conservata in apposito archivio.

15.2) Tutta la documentazione amministrativa dell'Associazione, è sotto la diretta custodia del Presidente, del Segretario e del Cassiere.

15.3) I soci che intendono visionare, presso la sede sociale, gli atti e la documentazione amministrativa dell'Associazione, con l'esclusione (*ai fini della tutela della privacy*) degli incartamenti contenenti dati personali o sensibili, devono presentare, motivando la richiesta, apposita istanza.

ART. 16 – PATRIMONIO

16.1) L'entrate economiche con le quali l'Associazione provvede alle proprie attività sono :

a) quote sociali;

b) elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogate da Enti Pubblici e/o privati;

c) contributi dell'Unione Europea e/o di organismi internazionali;

d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

e) proventi delle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f) erogazioni liberali dei soci e di terzi;

g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

h) proventi di gestione di attività e/o di iniziative permanenti od occasionali;

i) contributi di privati cittadini;

j) eredità, donazioni e legati;

16.2) Per gli incassi, i pagamenti e per il deposito del proprio fondo cassa, l'Associazione si potrà avvalere di un conto corrente bancario e/o postale.

ART. 17 – DISPOSIZIONI GENERALI

L'Associazione :

- a) non può, in nessun caso, distribuire i proventi delle attività fra gli associati, anche in forme indirette, ma dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse;
- b) ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- c) ha l'obbligo, in caso di scioglimento, di devolvere il patrimonio (*dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le eventuali pendenze passive*) al Comune di Platania o ad altro Ente o ad altra associazione che operi con finalità analoghe;

ART. 18 – NORME FINALI

18.1) Compatibilmente con le proprie finalità l'Associazione ha la facoltà di richiedere l'iscrizione in registri, albi, ecc. istituiti dagli organismi statali, enti pubblici, categorie di associazioni, ecc. secondo quanto riportato nello Statuto.

18.2) Lo Statuto può essere integrato, eventualmente, da un regolamento interno.

18.3) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nello Statuto, si rinvia alle leggi in vigore riguardanti l'associazionismo ed alle norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.